

Newsletter n. 9 del 25 Marzo 2011

1. Promotori finanziari – Contributi e somme dovute all’Organismo per la tenuta dell’anno per l’esercizio 2011

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati, con le **delibere n. 270 e n. 271 del 10 dicembre 2010** ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2011.

Sono stati determinati gli importi per il contributo annuale (**107,00 euro**), per il contributo di iscrizione all’Albo (**300,00 euro**) e per il contributo spese della prova valutativa (**100,00 euro**).

Il versamento del “*contributo quota annuale*” va pagato **entro il 15 aprile 2011** e deve essere utilizzato esclusivamente l'**apposito modulo precompilato (MAV)** che è stato spedito, entro il 15 marzo 2011, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

I versamenti del “*contributo di iscrizione all’Albo*” e del “*contributo prova valutativa*” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:

- **bonifico bancario**, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate **IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795**; ovvero
- **carta di credito**, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it.

Per un approfondimento e per scaricare il testo delle deliberazioni APF si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Albo nazionale dei promotori finanziari.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28>

2. Promotori finanziari – Contributo annuale dovuto alla CONSOB per l’anno 2011

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, le **delibere della CONSOB del 28 dicembre 2010, nn. 17600, 17601 e 17602** (rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2011), con le quali è stata determinata la misura della contribuzione dovuta alla CONSOB stessa dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza per l’anno 2011 e stabilite le modalità di pagamento.

Per quanto riguarda i **promotori finanziari** il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2011 è stato fissato in **euro 93,00 pro capite** (in precedenza era fissato a 95,00 euro).

Va ricordato che questo importo va aggiunto alla somma di **107,00 euro** da versare all'Organismo per la tenuta dell'Albo e quindi l'onere complessivo a carico di ciascun promotore ammonta a **200,00 euro**.

Il versamento deve essere effettuato **entro il 15 aprile 2011**, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la CONSOB invierà all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2011.

Per un approfondimento e per scaricare il testo delle deliberazioni della CONSOB si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Albo nazionale dei promotori finanziari.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28>

3. Registro imprese e REA – Il valore giuridico del dato “attività economica” relativo ad imprese individuali – Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3641/C del 24 marzo 2011**, ha affrontato la problematica della definizione del valore giuridico dell'attività economica con riferimento alle imprese individuali, alla luce delle novità introdotte con la procedura della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'attuazione della direttiva servizi.

Secondo la norma codicistica (art. 2196 C.C.) l'avvio dell'attività precedeva la sua iscrizione nel Registro delle imprese.

L'avvio della procedura della Comunicazione Unica ha reso oggi possibile uno sfasamento tra il momento in cui l'impresa individuale viene iscritta (come INATTIVA) nel Registro delle imprese e il momento in cui l'impresa segnala il concreto avvio della propria attività (data di inizio attività).

La “*data di inizio attività*” per l'impresa individuale è diventato oggi un dato che può essere considerato autonomo, in qualità di dato “REA”, rispetto al dato “*oggetto dell'impresa*”, dato “Registro imprese”.

L'accoglimento di tale distinzione porta conseguenze sia in materia di applicazione del diritto di segreteria, che in materia di imposta di bollo, di sanzioni applicabili e di iscrizioni d'ufficio con l'intervento, a seconda dei casi, del Giudice delegato o del Conservatore.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro delle Imprese – Repertorio Economico Amministrativo (REA) – Punto 2.6.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

4. Accumulatori al piombo - Pubblicato il decreto che detta le regole anti-sversamento

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2011, il **D.M. 24 gennaio 2011, n. 20**, attuativo dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del D. Lgs. n. 152/2006, che affida allo Stato il compito di individuare le sostanze assorbenti necessarie per prevenire l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e

evitare danni alla salute e all'ambiente, nel caso di fuoriuscita di acido dalle batterie.

Il provvedimento ricalca quanto già stabilito dallo schema di Decreto del 2 aprile 2006, adottato dal Ministero dell'Ambiente in concomitanza con l'uscita del D. Lgs. n. 152/2006, ma mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi mai entrato in vigore.

Il regolamento, che tratta delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati a stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al piombo, **entra in vigore il 29 marzo 2011.**

Le nuove norme sono calibrate sulla base della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e dell'attività esercitata.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - Rifiuti - Pile e accumulatori - Formazione e tenuta del Registro nazionale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261>

5. Obblighi di comunicazione SISTRI - MUD 2010 - Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente

Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti - prevista per il 1° giugno 2011- il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei **solii produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti** che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Con la **Circolare del 2 marzo 2011, Prot. n. 6774/Tr/Di**, il Ministero dell'Ambiente fornisce le indicazioni operative per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/1994, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e al D.M. 17 dicembre 2009.

Con questa circolare il Ministero dell'Ambiente cerca di fare ordine sugli **obblighi di comunicazione ambientale** nel campo della gestione dei rifiuti, nell'attesa dell'entrata in vigore del nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto per il 1° giugno 2011.

Al fine di agevolare i produttori iniziali di rifiuti e le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento obbligati a presentare **entro il 30 aprile 2011** la "**dichiarazione SISTRI**" per le **operazioni 2010**, il Ministero ritiene opportuno l'utilizzo della medesima modulistica contenuta nel D.P.C.M. 27 aprile 2010 (MUD 2010), oppure in alternativa e a scelta dell'interessato all'invio telematico delle stesse informazioni tramite il portale Sistri.

L'invio di tale "dichiarazione" **dovrà ripetersi** da parte degli stessi soggetti **entro il 31 dicembre 2011**, in relazione alle **operazioni compiute dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011** (cioè per il periodo non coperto dal SISTRI).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

6. Registro europeo delle emissioni E-PRTR - Dichiarazione MUD emissioni - Dichiarazione annuale entro il 30 aprile 2011

Il Regolamento (CE) n. 166/2006 ha istituito il **registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti** o Registro E-PRTR (*European Pollutant Release and Transfer Register*).

Il Regolamento è entrato in vigore il 24 febbraio 2006 e va a sostituire il precedente registro EPER, ampliandone i contenuti informativi.

Il gestore di ciascun complesso che svolge una o più attività di cui all'Allegato I del suddetto Regolamento deve comunicare all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito riportati:

- 1) **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo;**
- 2) **trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi** per oltre 2 t/anno **o di rifiuti non pericolosi** per oltre 2000 t/anno;
- 3) **trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante.**

L'Allegato I del regolamento elenca **65 attività** sottoposte a dichiarazione E-PRTR, suddivise nei seguenti **9 settori**.

La **dichiarazione INES/PRTR** deve essere compilata ed inviata esclusivamente per via telematica utilizzando la firma digitale **entro il 30 aprile di ogni anno**, relativamente alle emissioni dell'anno precedente.

Se vuoi maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://bit.ly/htwibe>

7. RAEE – Comunicazione annuale entro il 30 aprile 2011

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, e l'art. 6 del D.M. n. 185/2007. prevedono che i "produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche" comunichino al Comitato di vigilanza e di controllo, con cadenza annuale - avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994 - **la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato**, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La presentazione della comunicazione annuale **non comporta il pagamento di alcun importo**.

La trasmissione dei dati può essere eseguita solo per via telematica collegandosi al portale www.impresa.gov.it

L'accesso al sistema telematico deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione (Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi CNS o Business key) intestato al legale rappresentante dell'impresa.

Il sistema recupera i dati anagrafici e quelli relativi ai prodotti iscritti dalla pratica di iscrizione al registro, con una notevole semplificazione per l'impresa. A seguito dell'invio della pratica, debitamente sottoscritta con firma digitale, il sistema restituisce una ricevuta che rappresenta l'attestato di avvenuta trasmissione.

Per la mancata, incompleta od inesatta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 20.000**.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – RAEE**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

8. Via libera al federalismo municipale- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, il **Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, con le disposizioni in materia di **federalismo fiscale municipale**.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 7 aprile prossimo, fa parte dei decreti delegati attuativi del federalismo fiscale e prevede misure per il trasferimento ai Comuni di alcune imposte e l'istituzione di nuovi tributi.

Ricordiamo che alcune misure saranno attive dal 2014, come l'imposta municipale unica sugli immobili e la tassazione d'atto sui trasferimenti immobiliari, mentre altre sono attuali come la cedolare secca sugli affitti, la possibilità di elevare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, la tassa di soggiorno, fino a 5 euro per notte nei capoluoghi con principale vocazione turistica, e la tassa di scopo, della durata massima di dieci anni, con cui i Comuni potranno finanziare le opere pubbliche.

Il decreto comprende, come si è detto, l'istituzione della c.d. "**cedolare secca sugli affitti**". Per la definizione delle modalità attuative di detto istituto è previsto un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Federalismo fiscale – federalismo demaniale – Federalismo municipale**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=200>

9. Raccolta e trasporto rifiuti propri - Domanda di aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006

L'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prevede:

- a) che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno **devono essere rinnovate ogni 10 anni**;

- b) che **le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008**, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, **devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/2010** (25 dicembre 2011).

Il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali ha emanato la **Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres**, con la quale, al fine di disciplinare la procedura relativa all'aggiornamento delle predette iscrizioni, ha approvato lo schema di **domanda di aggiornamento**.

Considerato l'elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure, **le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare e del modello di aggiornamento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – Raccolta e trasporto di rifiuti propri pericolosi e non pericolosi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161>

10. Pubblicate le linee guida sulla diffusione on-line di documenti e informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, la **deliberazione n. 16 del 2 marzo 2011**, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni"*.

Il documento costituisce la base normativa per la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali, compreso l'albo pretorio on-line.

Le linee guida hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di **misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele** che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Le presenti linee guida non si applicano ai casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato delle proprie informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).

Prima dell'adozione definitiva, l'Autorità aveva sottoposto il documento a una consultazione che si è conclusa il 31 gennaio 2011.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica amministrazione – Contenuti e qualità dei siti e dei portali istituzionali ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262>

11. Codice disciplinare e sanzioni nella Pubblica Amministrazione – Una circolare della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti dopo la riforma

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la **Circolare n. 14 del 23 dicembre 2010**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Materie che sono state recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009, sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

Il decreto n.150/2009, sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuto in materia modificando l'art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001. Oggi è previsto che *“la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”*.

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente **sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on-line** solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica amministrazione – Decreti, direttive e circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247>

Se vuoi maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/circolare_sanzioni/

12. Commercio e somministrazione – Le ultime risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate sul sito “rinnovato” (ma secondo noi incomprensibilmente peggiorato!) del Ministero dello Sviluppo Economico le ultime risoluzioni in materia di **commercio e di somministrazione**.

Vengono fornite prevalentemente indicazioni in merito ai requisiti di accesso all'attività commerciale e in merito ai requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento al possesso di determinati titoli di studio (*Diploma di Perito per il turismo, Diploma di liceo scientifico, Diploma di Laurea in economia aziendale*).

La Risoluzione n. 31045 del 18 febbraio 2011 riguarda l'esercizio dell'attività di **tintolavanderia**, con particolare riguardo all'obbligo della nomina del direttore tecnico e alla competenza in merito all'accertamento dei requisiti professionali in assenza di normativa regionale, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 59.

Se vuoi scaricare le ultime risoluzioni ministeriali in materia di commercio e somministrazione clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://bit.ly/hJSI9Z>

13. GPP – Acquisti verdi della P.A. - Nuovi criteri per l'acquisto dettati dal D.M. 22 febbraio 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, il **Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 febbraio 2011**, che dà attuazione al Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement - PAN GPP, approvato con il Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008.

Dopo l'introduzione dei criteri ambientali per la carta in risme e gli ammendanti (D.M. 12 ottobre 2009), con il Decreto del 22 febbraio 2011 sono stati quindi adottati i criteri per l'acquisto delle seguenti categorie di prodotto:

- 1. Prodotti tessili,**
- 2. Arredi,**
- 3. Illuminazione pubblica,**
- 4. Apparecchiature informatiche.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto con tutti gli allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica amministrazione – Acquisti verdi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=244>

14. Sicurezza giocattoli – Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo decreto che recepisce la nuova direttiva giocattoli

Nel Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 è stati approvato un **nuovo decreto legislativo che recepisce la nuova Direttiva giocattoli** 2009/48/CE del 18 giugno 2009 che, per garantire un maggior livello di sicurezza dei giocattoli e di tutela dei bambini che li usano, aggiorna, modifica ed integra, le attuali disposizioni vigenti sulla materia.

L'obiettivo generale della nuova Direttiva è quello di migliorare la qualità della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l'efficienza, semplificare la disciplina legislativa vigente, nell'interesse degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato.

In particolare il Decreto individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli; disciplina la sorveglianza del mercato determinando le tipologie di controlli e provvedimenti che l'autorità di vigilanza può emanare; stabilisce le modalità ai fini dell'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.

Se vuoi approfondire l'argomento e scaricare il testo dello schema del decreto legislativo clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://bit.ly/eCC6u1>

15. Lavori usuranti – In arrivo un nuovo decreto recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento

Potranno chiedere la pensione **con tre anni di anticipo**, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in **lavori usuranti**.

E' quanto prevede lo **schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 183 del 2010** (c.d. Collegato lavoro) volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Per un approfondimento e per scaricare il testo dello schema di decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Sicurezza sul lavoro Lavori usuranti**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=270>

16. Norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle imprese – Disegno di legge in discussione al Senato

E' stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011, in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge, e trasmesso al Senato il 16 marzo 2011 il **disegno di legge S2626** recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*".

Si tratta di un insieme di principi destinati a rivoluzionare ulteriormente il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le imprese.

Il disegno di legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

Un ruolo di primo piano, in base al disegno di legge in questione sarà in futuro svolto dalle Camere di commercio.

Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00526876.pdf>